

## Minimi federali 2012 - 2013

Di seguito è riportato uno schema riassuntivo degli importi lordi e netti che, ai sensi della vigente normativa come previsto dalla Legge 23/03/1981 n. 91, nonché degli accordi raggiunti con le Leghe Professionistiche, che regolamentano i rapporti economici minimi tra le società professionistiche ed i loro tesserati per la stagione sportiva 2012/2013. La tabella si riferisce ai calciatori professionisti al “minimo” di stipendio ed ai calciatori “giovani di serie” in addestramento tecnico. Nel primo caso, lo status di professionista elimina ogni dubbio riguardo il trattamento, sia ai fini delle imposte dirette che previdenziale ed assistenziale: redditi di lavoro dipendente per le imposte dirette e iscrizione al Fondo Sportivi Professionisti aperto presso l’Inps (ex-Enpal) e al Fondo di Fine Carriera per le garanzie sociali. Nel secondo caso, lo status del calciatore “giovane di serie” in addestramento tecnico apre la discussione sull’interpretazione riguardo la disciplina da applicare.

### Il giovane di serie in addestramento tecnico

E’ necessario individuare quale è il trattamento fiscale applicabile sia ai fini delle imposte dirette che ai fini previdenziali e assistenziali alla c.d. “indennità di addestramento” erogata dalle società di calcio professionistiche ai «giovani di serie» ai sensi dell’art. 33 delle NOIF.

#### La norma

##### Art. 33 N.O.I.F.

##### I “giovani di serie”

- 1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.*
- 2. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.*
- 3. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:  
a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;  
b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;  
c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;  
d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.*
- 4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.*
- 5. Nel caso di calciatore “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del*

*calciatore. La conferma, ai fini del diritto alla indennità di preparazione e promozione, equivale alla stipula del primo contratto da "professionista".*

6. *Il calciatore "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.*

Per rispondere al quesito posto è necessario, anzitutto, delineare precisamente la fattispecie quale è stata rappresentata e, quindi, esaminare preliminarmente la natura della «indennità» di cui al secondo comma dell'art. 33 delle N.O.I.F..

L'art. 33 delle N.O.I.F. detta le disposizioni relative ai "giovani di serie".

Sono definiti "giovani di serie" i calciatori dal 14° anno di età quando sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

I calciatori con la qualifica di "giovani di serie" assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età.

Ai fini del parere va preso in considerazione il secondo comma dell'art. 33 il quale prevede espressamente che: *«Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore "giovane di serie", entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di "professionista", ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società.»*

Dal punto di vista soggettivo, quindi, l'indennità de qua è erogata dalle società di calcio professionistiche ai «giovani di serie» nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, ovvero la stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età.

Ciò posto occorre rilevare, inoltre, che il «giovane di serie» sin dal compimento del 16° anno di età può stipulare contratto professionistico (art. 33 comma 3 NOIF). In tal caso, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 28 N.O.I.F. e agli artt. 3 e 4 della Legge 91/81, il calciatore assume lo status di professionista e si costituisce un rapporto di lavoro subordinato.

In conclusione, il «giovane di serie» destinatario della «indennità di addestramento» di cui all'art. 33 delle NOIF, ha lo status di non dipendente della società in quanto non ha stipulato un contratto professionistico.

## **La disciplina fiscale**

Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917:

«Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) Omissis

b) omissis

c) *le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;*

c bis) omissis

Occorre precisare che:

- per borsa di studio si intendono le erogazioni in favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, di ricerca scientifica, di specializzazione ecc.;
- per assegno, premio, sussidio a fini di studio o di addestramento professionale, si intendono, oltre quelle erogazioni concernenti corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro. Sono comunque da escludere le spese sostenute ai fini di una selezione preliminare del personale da assumere.

Pertanto, si può fondatamente ritenere, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte che al momento del pagamento i compensi vanno assoggettati ad una ritenuta a titolo d'acconto sull'Irpef (comprese le relative addizionali) determinata detraendo le detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente (cfr. art. 24 DPR 600/1973).

## La disciplina previdenziale e assistenziale

---

La disciplina previdenziale, trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è quella del Fondo INPS Gestione Separata (L. 335/1995).

Le aliquote contributive sono:

- per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps senza altre coperture previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva complessiva è, per l'anno 2012, del 27,72 per cento (art. 59, comma 16, legge 449/1997);
- per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps con altre coperture previdenziali obbligatorie e/o titolari di pensione diretta e indiretta l'aliquota contributiva è fissata (dal 1° gennaio 2008) per il 2012 al 18 per cento;
- l'onere contributivo va ripartito nella misura di 2/3 a carico della società e di 1/3 a carico del calciatore giovane in addestramento tecnico.

## Conclusioni

---

Sulla scorta di quanto rappresentato e della normativa specifica vigente si ritiene fondatamente, che le somme erogate per effetto del secondo comma dell'art. 33 delle N.O.I.F. sia ai fini delle imposte dirette e sia ai fini previdenziali hanno il seguente trattamento:

### Ai fini delle imposte dirette

---

- considerato che il percipiente **non è dipendente della società** trova applicazione il disposto di cui all'art. 47, secondo comma lettera c), del d.p.r. 917/1986 e, pertanto il c.d. «premio di addestramento» ai fini delle imposte dirette è assimilato ai redditi di lavoro dipendente, con applicazione al momento del pagamento dei compensi di una ritenuta a titolo d'acconto sull'Irpef (comprese le relative addizionali) determinata detraendo le detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente (cfr. art. 24 DPR 600/1973);

### Ai fini previdenziali e assistenziali

---

Inoltre, sulle somme erogate devono essere versati i contributi previdenziali al Fondo INPS Gestione separata (L. 335/1995). Le aliquote contributive sono:

- per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps senza altre coperture previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva, a partire dal 1° gennaio 2012, è del 27,72 per cento;
- per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps con altre coperture previdenziali obbligatorie e/o titolari di pensione diretta e indiretta l'aliquota contributiva è fissata (dal 1° gennaio 2012) al 18 per cento;
- l'onere contributivo va ripartito nella misura di 2/3 a carico della società e di 1/3 a carico del calciatore giovane in addestramento tecnico.

### Adempimenti formali

---

Per le somme erogate dovrà essere rilasciata al percipiente la Certificazione Unica dei Redditi di lavoro dipendente (CUD) con la indicazione:

- dei dati generali relativi al percettore dei premi;
- dei dati fiscali che possono essere utilizzati dal percettore dei premi, se necessario, per la compilazione della dichiarazione dei redditi: reddito e ritenute fiscali operate;
- i dati previdenziali ed assistenziali relativi ai contributi INPS.

## MINIMI FEDERALI 2012 – 2013

### CALCIATORI PROFESSIONISTI

CATEGORIA	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
<b>SERIE A</b> MINIMO RETRIBUTIVO	ANNUO LORDO: 41.240,00 MENSILE LORDO: 3.436,66	ANNUO NETTO: 26.655,54 MENSILE NETTO: 2.221,29
<b>SERIE A</b> PRIMO CONTRATTO EX ART 33.2 NOIF	ANNUO LORDO: 29.899,00 MENSILE LORDO: 2.491,58	ANNUO NETTO: 20.748,73 MENSILE NETTO: 1.729,06
<b>SERIE A</b> MINIMO RETRIBUTIVO DAL 20° AL 23° ANNO DI ETA'	ANNUO LORDO: 29.899,00 MENSILE LORDO: 2.491,58	ANNUO NETTO: 20.748,73 MENSILE NETTO: 1.729,06
<b>SERIE A</b> MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19° ANNO DI ETA'	ANNUO LORDO: 20.620,00 MENSILE LORDO: 1.718,33	ANNUO NETTO: 15.039,05 MENSILE NETTO: 1.253,25
<b>SERIE B</b> MINIMO RETRIBUTIVO	ANNUO LORDO: 27.837,00 MENSILE LORDO: 2.319,75	ANNUO NETTO: 19.468,80 MENSILE NETTO: 1.622,40
<b>SERIE B</b> PRIMO CONTRATTO EX ART 33.2 NOIF	ANNUO LORDO: 20.620,00 MENSILE LORDO: 1.718,33	ANNUO NETTO: 15.039,05 MENSILE NETTO: 1.253,25
<b>SERIE B</b> MINIMO RETRIBUTIVO DAL 20° AL 23° ANNO DI ETA'	ANNUO LORDO: 20.620,00 MENSILE LORDO: 1.718,33	ANNUO NETTO: 15.039,05 MENSILE NETTO: 1.253,25
<b>SERIE B</b> MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19° ANNO DI ETA'	ANNUO LORDO: 15.465,00 MENSILE LORDO: 1.288,75	ANNUO NETTO: 11.887,23 MENSILE NETTO: 990,60

## MINIMI FEDERALI 2012 – 2013

### CALCIATORI PROFESSIONISTI

CATEGORIA	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
<b>PRIMA DIV.</b> MINIMO RETRIBUTIVO	ANNUO LORDO: 25.000,00 MENSILE LORDO: 2.083,33	ANNUO NETTO: 17.715,33 MENSILE NETTO: 1.476,27
<b>PRIMA DIV.</b> PRIMO CONTRATTO EX ART 33.2 NOIF	ANNUO LORDO: 19.000,00 MENSILE LORDO: 1.583,33	ANNUO NETTO: 14.049,19 MENSILE NETTO: 1.170,76
<b>PRIMA DIV.</b> MINIMO RETRIBUTIVO DAL 20° AL 23° ANNO DI ETA'	ANNUO LORDO: 19.000,00 MENSILE LORDO: 1.583,33	ANNUO NETTO: 14.049,19 MENSILE NETTO: 1.170,76
<b>PRIMA DIV.</b> MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19° ANNO DI ETA'	ANNUO LORDO: 13.500,00 MENSILE LORDO: 1.125,00	ANNUO NETTO: 10.635,87 MENSILE NETTO: 886,32
<b>SECONDA DIV.</b> MINIMO RETRIBUTIVO	ANNUO LORDO: 23.000,00 MENSILE LORDO: 1.916,66	ANNUO NETTO: 16.493,28 MENSILE NETTO: 1.374,44
<b>SECONDA DIV.</b> PRIMO CONTRATTO EX ART 33.2 NOIF	ANNUO LORDO: 17.600,00 MENSILE LORDO: 1.466,66	ANNUO NETTO: 13.721,01 MENSILE NETTO: 1.143,41
<b>SECONDA DIV.</b> MINIMO RETRIBUTIVO DAL 20° AL 23° ANNO DI ETA'	ANNUO LORDO: 17.600,00 MENSILE LORDO: 1.466,66	ANNUO NETTO: 13.721,01 MENSILE NETTO: 1.143,41
<b>SECONDA DIV.</b> MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19° ANNO DI ETA'	ANNUO LORDO: 12.300,00 MENSILE LORDO: 1.025,00	ANNUO NETTO: 9.825,34 MENSILE NETTO: 818,77

## MINIMI FEDERALI 2012 – 2013

### GIOVANI DI SERIE IN ADDESTRAMENTO TECNICO – PRECONTRATTO

CATEGORIA	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
SERIE A	ANNUO LORDO: 15.465,00 MENSILE LORDO: 1.288,75	ANNUO NETTO: 12.014,16 MENSILE NETTO: 1.001,18
SERIE B	ANNUO LORDO: 13.403,00 MENSILE LORDO: 1.116,91	ANNUO NETTO: 10.734,10 MENSILE NETTO: 894,50
1^ DIVISIONE	ANNUO LORDO: 10.000,00 MENSILE LORDO: 833,33	ANNUO NETTO: 8.621,57 MENSILE NETTO: 718,46
2^ DIVISIONE	ANNUO LORDO: 8.500,00 MENSILE LORDO: 708,33	ANNUO NETTO: 7.604,28 MENSILE NETTO: 633,69

n.b.: l'importo netto per il giovane in addestramento tecnico è stato calcolato inserendo l'aliquota di finanziamento alla Gestione Separata Inps.